



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio Economia Ambiente Mobilità
Servizio: Attività Economiche
P.O. Commercio Artigianato e Strutture Ricettive
Direttore di Dipartimento: ing. Giulio BERNETTI
Direttore di Servizio dott.ssa Francesca DAMBROSI
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppa MASTROGIOVANNI
Via del Teatro Romano, 7
pec: comune.trieste@certgov.fvg.it



Comune di Trieste Occ.suolo
pubblico Attività Economiche
Promozione Aree Pubbliche

Data: 24/08/2021

Prot.corr. 17 2 -12-3/2020
Rif.int. 2021-0002758

Trieste, _____

prot. gen.
prot. corr. n.

Oggetto: Somministrazione e vendita di bevande alcoliche presso il Palasport "Allianz Dome" di via Flavia 3 in occasione dello svolgimento degli incontri di pallacanestro della stagione cestistica 2021/2022
Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

IL SINDACO

Vista la nota dd. 18 agosto 2021, con la quale il Questore di Trieste, prospetta - che in occasione dello svolgimento delle partite di pallacanestro della stagione cestistica 2021/2022 - la necessità di regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche;

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54, comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

in occasione di **qualsiasi incontro della stagione cestistica 2021/2022** presso il Palasport Allianz Dome per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica :

1. il divieto di introduzione, somministrazione e vendita al pubblico all'interno del palazzetto di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo in occasione degli incontri di pallacanestro che saranno ritenuti "a rischio" in sede di riunione G.O.S. durante i quali sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La stessa disposizione si applica agli esercizi pubblici che operano nelle zone limitrofe al Palasport
2. rimane assolutamente fermo il divieto di introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; il contenuto delle stesse dovrà essere versato in bicchieri di carta o plastica;

I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e terminano un'ora dopo la sua conclusione.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO
(**Roberto DIPIAZZA**)

